

**STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI**  
**ANALISI DEI DATI IRPEF**  
**ANNO D'IMPOSTA 2022**

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali*  
*Ufficio di Statistica*

## Sommario

<b>1</b>	<b>Persone fisiche</b> .....	<b>3</b>
1.1	Introduzione .....	3
1.2	Principali novità .....	3
1.3	Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata .....	4
1.4	Analisi territoriale del reddito dichiarato .....	8
1.5	Principali tipologie di redditi dichiarati .....	9
1.5.1	<i>Redditi da lavoro dipendente e pensione, redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica</i> .....	9
1.5.1.1	<i>Analisi dei valori medi e mediani</i> .....	10
1.5.2	<i>Redditi fondiari</i> .....	14
1.6	Somme erogate per incremento di produttività e benefit .....	18
1.7	Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia .....	19
1.8	L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef.....	21
1.9	Trattamento integrativo.....	22
1.10	Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere.....	24
1.10.1	<i>Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)</i> .....	24
1.10.2	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)</i> .....	25
1.11	Deduzioni e detrazioni.....	25
1.11.1	<i>Deduzioni</i> .....	25
1.11.2	<i>Detrazioni e oneri detraibili</i> .....	28

# 1 Persone fisiche

## 1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.<sup>1</sup> Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2023<sup>2</sup> rispetto al modello 770, garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica. Occorre ricordare che a partire dalle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2023 il termine di presentazione per il modello Redditi è stato anticipato al 15 ottobre.

## 1.2 Principali novità

Di seguito si riportano le principali novità normative che trovano evidenza nel modello di dichiarazione per l'anno di imposta 2022.

Sono state **ridotte a quattro le aliquote Irpef**<sup>3</sup> applicate ai seguenti scaglioni di reddito:

- 23% per redditi fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

Conseguentemente sono state **rimodulate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione**.

Con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. riduzione del cuneo fiscale) è stata **rivista la disciplina del trattamento integrativo** che spetta ora ai lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 15.000 euro secondo gli stessi criteri previsti nella disciplina previgente (l'imposta lorda è calcolata sul solo reddito da lavoro dipendente se maggiore della detrazione per lavoro calcolata sul medesimo reddito); rispettando il medesimo criterio, il trattamento spetta anche ai lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro nel caso in cui l'imposta lorda, complessivamente determinata, risulti inferiore alla somma di specifiche detrazioni (per lavoro

---

<sup>1</sup> Il termine di presentazione del modello Redditi PF è il 30 novembre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

<sup>2</sup> Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

<sup>3</sup> Fino all'anno d'imposta 2021 le aliquote Irpef erano: fino a 15.000 euro 23%; da 15.000 a 28.000 euro 27%; da 28.000 a 55.000 euro 38%; da 55.000 a 75.000 euro 41%; oltre 75.000 euro 43%.

dependente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie rateizzate, per spese relative a interessi passivi su mutui contratti entro il 2021, per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica).

Al fine di sostenere i carichi familiari, è stato **introdotto** dal 1° marzo 2022 **l'assegno unico universale per i figli a carico** sulla base dell'indicatore della situazione economica universale (ISEE) e contestualmente sono state abrogate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e le detrazioni per famiglie numerose.

Inoltre, sono state riviste alcune percentuali di detrazioni che riguardano le spese per bonus facciate (percentuale al 60%) e spese per il superamento delle barriere architettoniche (percentuale al 75%).

Per gli oneri detraibili al 19% sono stati introdotti nuovi codici relativi a interessi per mutui ipotecari per costruzione di abitazione principale e interessi per mutui agrari e prestiti stipulati dal 1° gennaio 2022; tale distinzione si è resa necessaria per il nuovo calcolo del trattamento integrativo. È stata inoltre introdotta una nuova detrazione al 20% riguardante i canoni di locazione per i giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

### **1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata**

Nel 2022 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una netta ripresa del PIL<sup>4</sup> pari al 7,7% in termini nominali e a circa il 4% in termini reali.

**I contribuenti** che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2022 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)<sup>5</sup> - sono stati oltre **42 milioni**, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Il grafico 1 riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2022 rispetto all'anno d'imposta 2021.


---

<sup>4</sup> La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2024 e provenienti dal *DataWarehouse* delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](#). La variazione del Pil in termini reali è riferita al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2015.

<sup>5</sup> Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi.

A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono: solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto; redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

Dal grafico risulta un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo al di sopra dei 20.000 euro e una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore a questo valore, in linea con l'anno precedente.



Analizzando il tipo di modello dichiarativo, dalla tabella 1 emerge che il 57% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730", mentre continua a diminuire (-1,4% rispetto al 2021) la percentuale dei soggetti che utilizzano il modello Redditi (21% pari a oltre 8,8 milioni di contribuenti). Questo andamento è influenzato anche dal maggiore ricorso al modello 730 precompilato. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti, dalle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2022 risultano circa 2,9 milioni di soggetti che hanno presentato il modello 730 in assenza di sostituto<sup>6</sup>. Rispetto al 2021 continua a decrescere il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da Certificazione Unica CU (-0,9%), che si attestano al 22% del totale contribuenti.

<sup>6</sup> Soggetti che hanno compilato il flag "730 senza sostituto" dal frontespizio del modello 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal modello 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare l'IMU e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.


**Tab. 1 - Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2022**

Regione	Modello Redditi	Modello 730	Modello CU	Totale
Piemonte	677.233	1.817.980	714.263	3.209.476
Valle d'Aosta	24.748	M55.204	18.773	98.725
Lombardia	1.492.055	4.281.346	1.665.918	7.439.319
Liguria	279.808	627.068	278.286	1.185.162
Trentino Alto Adige (P.A.Trento)	84.698	265.358	87.142	437.198
Trentino Alto Adige (P.A.Bolzano)	91.790	224.404	124.763	440.957
Veneto	748.694	2.248.865	717.548	3.715.107
Friuli Venezia Giulia	165.712	580.474	198.294	944.480
Emilia Romagna	719.528	2.102.994	638.334	3.460.856
Toscana	635.264	1.487.172	655.898	2.778.334
Umbria	136.442	363.137	157.493	657.072
Marche	246.255	702.978	186.474	1.135.707
Lazio	839.718	2.176.390	946.672	3.962.780
Abruzzo	195.333	549.557	179.355	924.245
Molise	45.179	126.163	38.611	209.953
Campania	743.361	1.581.320	950.006	3.274.687
Puglia	558.976	1.550.467	501.643	2.611.086
Basilicata	71.880	231.286	71.803	374.969
Calabria	225.373	628.131	316.322	1.169.826
Sicilia	610.213	1.601.245	690.387	2.901.845
Sardegna	223.247	565.441	301.658	1.090.346
Mancante/errata	37		4.793	4.830
<b>TOTALE</b>	<b>8.815.544</b>	<b>23.766.980</b>	<b>9.444.436</b>	<b>42.026.960</b>

Il grafico 2 mostra il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del modello 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU mentre la percentuale del modello Redditi passa da 92,7% del 2021 a 92,3%;
- nella classe “da zero a 5.000” prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU; si tratta di soggetti che ricadono nella soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- l'utilizzo del modello 730 è prevalente nelle classi di reddito complessivo da "5.000 a 100.000" euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 100.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge oltre l'81% per le classi di reddito oltre i 300 mila euro.




## 1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a circa **970,2 miliardi** di euro (+6,3% rispetto al 2021), per un valore medio di 23.650 euro (+4,9% rispetto al 2021). L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo<sup>7</sup> più elevato è la Lombardia (27.890 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (27.230 euro), mentre la Calabria è la regione con il reddito medio più basso (17.160 euro).

Persiste pertanto una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e le isole.

Il grafico seguente illustra il reddito medio per area geografica di residenza.



<sup>7</sup> Nei documenti ‘analisi dei dati’ del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al “reddito complessivo” definito come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell’abitazione principale soggetta a IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca). La variabile non comprende il reddito da quadro LM dei soggetti in regime forfetario e di vantaggio.



## 1.5 Principali tipologie di redditi dichiarati

In questo paragrafo vengono analizzate le principali tipologie di reddito che compongono i redditi complessivi e, in particolare, i redditi da lavoro dipendente e pensione, i redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica ed infine i redditi fondiari.

### 1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione, redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53,5% del reddito complessivo e 55,4% del totale contribuenti) e alle pensioni (29,6% del reddito complessivo e 34,6% del totale contribuenti).

Il **reddito da lavoro dipendente**<sup>8</sup> è pari a circa **519,2 miliardi** di euro. Questa variabile include anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2023, risultano interessare oltre 900.000 soggetti (3,5% dei soggetti con reddito da lavoro dipendente) e che costituiscono il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi<sup>9</sup> e le prestazioni di previdenza complementare<sup>10</sup> (pari a circa 9,5 miliardi di euro).

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del **numero di lavoratori dipendenti** (con oltre 668.000 soggetti in più rispetto al 2021, circa **+3%**) sia **dell'ammontare di reddito dichiarato**<sup>11</sup> (**+6,7%**). In termini di frequenza dei lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, il numero di soggetti con contratto a tempo indeterminato<sup>12</sup> (pari a 17,2 milioni) aumenta del 2,8% rispetto al 2021 (con un reddito medio di 25.409 euro, +3,9% rispetto al 2021), mentre i soggetti che hanno esclusivamente contratti a tempo determinato (pari a circa 6,1 milioni) sono aumentati del 3,5% rispetto al 2021 (con un reddito medio di 10.533 euro +5,2% rispetto al 2021).

---

<sup>8</sup> Il reddito da lavoro dipendente è composto da diverse tipologie reddituali: reddito da lavoro dipendente, compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, i sussidi e le prestazioni di previdenza complementare, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane etc. Per un elenco esaustivo si rimanda alle istruzioni del modello Redditi Persone fisiche Fascicolo 1 al paragrafo Quadro RC.

<sup>9</sup> Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

<sup>10</sup> Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

<sup>11</sup> Il *trend* in aumento dell'occupazione è confermato anche dalla Relazione annuale 2022 della Banca d'Italia al paragrafo "Il mercato del lavoro" in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata.

<sup>12</sup> Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

In relazione al reddito da pensione dichiarato, pari a oltre **287 miliardi di euro**, si registra sia un incremento del numero di soggetti (27.300, +0,2%) sia dell'ammontare del reddito da pensione complessivo del 4,2%.

In relazione alla classificazione dei redditi per tipologia di impresa, si evidenzia una flessione del numero dei soggetti dichiaranti reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-1,7%), reddito d'impresa in contabilità semplificata (-0,9%) e reddito da partecipazione (-2,3%), mentre aumentano i soggetti con reddito da lavoro autonomo (+3,2%). In termini di ammontare dichiarato, aumenta il reddito d'impresa in contabilità ordinaria (+17,1%), il reddito d'impresa in contabilità semplificata (+11,6%), il reddito da lavoro autonomo (+10,3%) e il reddito da partecipazione (+9,1%). Si ricorda inoltre che hanno aderito al regime forfetario<sup>13</sup> oltre 1,8 milioni di contribuenti (in aumento di circa il 3% rispetto al 2021).

### ***Analisi dei valori medi e mediani***

Il grafico “valori medi<sup>14</sup> dei redditi soggetti a tassazione ordinaria” mostra che rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 23.650 euro), il reddito medio da pensione (pari a 19.750 euro) è inferiore del 16,5% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 22.280 euro) è inferiore del 5,8%. Considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, il reddito medio d'impresa è pari a 27.420 euro, più alto del 15,9% rispetto al reddito complessivo medio, mentre quello da lavoro autonomo (64.670 euro) è oltre il doppio. Tale differenza è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all'interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo<sup>15</sup> devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi<sup>16</sup> riportati dai lavoratori autonomi e imprenditori è pari a oltre 9.500 euro). È infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo sopra riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione determinerebbe una riduzione dei valori medi.

---


<sup>13</sup> Dall'anno d'imposta 2020 il regime forfetario è stato oggetto di ulteriore revisione prevedendo un nuovo requisito di accesso ed una nuova clausola di esclusione. Il nuovo requisito di accesso riguarda le spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare non superiore a 20.000 euro, mentre tra le cause di esclusione è stata invece inserita la casistica in cui il soggetto, nell'anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

<sup>14</sup> I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

<sup>15</sup> Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.

<sup>16</sup> Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1.


Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi anche coloro che non hanno personale alle loro dipendenze<sup>17</sup>. Inoltre, la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l'attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all'analisi delle “*Persone fisiche in base al reddito prevalente*” che sarà disponibile con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.




Nel grafico “Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria” si osserva un incremento, rispetto all'anno di imposta 2021, del reddito medio da lavoro dipendente (+3,6%) e del reddito da pensione (+4%).

Anche per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica si riscontrano incrementi dei valori medi: redditi d'impresa in contabilità ordinaria (+19,6%), semplificata (+12,5%), redditi da partecipazione (+11,6%) e redditi da lavoro autonomo (+6,9%).

<sup>17</sup> La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.



Una minore eterogeneità si registra tra i redditi dei lavoratori dipendenti e quelli dei pensionati con una mediana sostanzialmente allineata alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza, come evidenziato nel grafico.



Nelle statistiche<sup>18</sup> viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, con particolare evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta<sup>19</sup>;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico “Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo” mostra gli effetti sui redditi medi soggetti a tassazione ordinaria<sup>20</sup> delle suddette informazioni statistiche.

Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in “continuità d'esercizio” è rispettivamente di circa il 2,3% e del 3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore di circa il 36,2% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è di circa il 28,6% superiore rispetto a quello al netto. È comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori<sup>21</sup>.


---

<sup>18</sup> Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente la sezione “Tipologia di reddito (approfondimento)” dove vengono analizzati i redditi in continuità di esercizio ed il reddito di spettanza dell'imprenditore.

<sup>19</sup> Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

<sup>20</sup> Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

<sup>21</sup> Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al “reddito di spettanza dell'imprenditore”, mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come “reddito da partecipazione”.




## 1.5.2 Redditi fondiari

### 1.5.2.1 Redditi fondiari imponibili

Il reddito fondiario è composto da reddito da fabbricati e reddito da terreni (distinto in reddito dominicale e reddito agrario).

Nel 2022 i soggetti che dichiarano un reddito da fabbricati sono circa 19,2 milioni per un ammontare del reddito da fabbricati pari a **25,4 miliardi** di euro (pari al 2,6% del reddito complessivo, +2,7% rispetto al 2021).




Il reddito dominicale e il reddito agrario subiscono una contrazione rispettivamente dello 0,7% e dell'1% rispetto al 2021; anche per il 2022 è prevista l'esenzione dall'Irpef dei redditi fondiari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

### 1.5.2.2 Redditi fondiari non imponibili

In relazione ai redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, tenuto conto del principio di alternatività IMU/IRPEF, si rileva un ammontare complessivo di oltre **7,6 miliardi** di euro, di cui 236 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU<sup>22</sup> e circa 7,4 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati<sup>23</sup>.

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili<sup>24</sup> presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 68,2% nella classe fino a 7.500 euro al 24,3% nella classe oltre 300.000 euro (grafico 6).



<sup>22</sup> Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

<sup>23</sup> Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/IRPEF.

<sup>24</sup> Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).

### **1.5.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)**

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2022 oltre **3 milioni di soggetti**<sup>25</sup> (+3,2% rispetto al 2021) per un ammontare imponibile di **19,9 miliardi di euro** (+9,3% rispetto al 2021) e un'imposta dichiarata di oltre 3,4 miliardi di euro in aumento del 9,2% rispetto al 2021 (di cui il 78% derivante da aliquota al 21%). Si ricorda che dal 2017 è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata al 21% anche per i contratti di "locazione breve"<sup>26</sup>, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari ed affittuari, il cui reddito rientra nella categoria dei "redditi diversi". Si fa presente che dal 2021 l'agevolazione sui contratti di locazione breve è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare, il maggior incremento si è registrato nell'imponibile soggetto a cedolare al 10% (+9,8%) per un ammontare che passa da 6,2 a 6,8 miliardi di euro, mentre l'imponibile a cedolare secca al 21% aumenta del 7,9%, da 11,8 miliardi a 12,8 miliardi di euro.

Si ricorda che il regime di tassazione opzionale si applica ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:

- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.

L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti o un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 48% dei soggetti con cedolare secca al 21% e il 49% con cedolare al 10% dichiara un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (corrispondente a circa il 9% del totale contribuenti nella classe di reddito da 20.000 a 50.000). Il 24% dei soggetti con cedolare secca al 10% e 21% dichiara un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (corrispondente al 25% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro). La distribuzione regionale mostra che esercitano prevalentemente l'opzione per la

---


<sup>25</sup> Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 21%, 10% ed imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve che costituiscono "redditi diversi".

<sup>26</sup> Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari ed affittuari il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' e riguarda oltre 22.600 soggetti per un ammontare di 270 milioni di euro. Invece l'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari degli immobili non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%, che confluisce nel quadro RB.



cedolare secca al 21% il 22,7% dei contribuenti della Lombardia, mentre l'opzione della cedolare secca al 10% viene utilizzata principalmente nel Lazio (17,6% dei soggetti).

Il confronto con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+10,3%) e isole (+13,4%) rispetto all'aumento nazionale del 9,3% (grafico 7).



## 1.6 Somme erogate per incremento di produttività e *benefit*

Per il 2022 sono confermati i requisiti per usufruire dell'imposta agevolata al 10% per i premi di produttività.<sup>27</sup> Tale imposta sostituisce l'Irpef nazionale e le addizionali regionali Irpef nel settore privato e si applica ai premi di produttività ricevuti dai lavoratori dichiaranti reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di 80.000 euro. L'importo del premio agevolabile è di 3.000 euro e raggiunge i 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Per l'anno 2022 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato oltre **2,2 milioni**<sup>28</sup> di contribuenti per un ammontare di circa **3,1 miliardi** di euro (+ 21,3% rispetto al 2021), di cui circa 409 milioni di euro erogati sotto forma di *benefit*<sup>29</sup> che non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che è stata introdotta dal 2016, ha interessato oltre 455.000 soggetti. L'ammontare del *benefit* incide mediamente per il 13% sul totale premi e ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

Le opzioni per la tassazione sostitutiva sono state esercitate prevalentemente in Lombardia (23,5%), Emilia-Romagna (12,3%) e Veneto (9,9%).

---

<sup>27</sup> La normativa sui premi di produttività è stata caratterizzata nel corso degli anni da diverse modifiche, in particolare:

- nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010 è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente;
- nel 2014 le somme agevolabili sono state elevate a 3.000 euro, confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro);
- nel 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa;
- nel 2016 le somme agevolabili sono scese a 2.000 euro, mentre è stata innalzata la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 50.000 euro; inoltre è stata prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di *benefit*;
- dal 2017 le somme agevolabili sono innalzate a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente sale da 50.000 euro a 80.000 euro; inoltre è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di *benefit*.

<sup>28</sup> Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o *benefit*.

<sup>29</sup> Per *benefit* si intendono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.

## **1.7 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative finalizzate ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, a favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a “docenti e ricercatori”<sup>30</sup> e agli “impatriati”<sup>31</sup> (quella dei “contro-esodati” non trova più applicazione a partire dal 2018), quest'ultima è stata oggetto di modifiche normative nel corso degli anni.

Nel 2022 per i docenti e ricercatori trasferiti prima del 2020 è prevista la proroga della detassazione dei redditi del 90%.

Per quanto riguarda il regime dei “docenti e ricercatori”<sup>32</sup>, che è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2017, i lavoratori dipendenti interessati sono stati oltre **3.300** per un ammontare lordo<sup>33</sup> medio da lavoro dipendente di **56.492 euro**<sup>34</sup>, mentre il regime degli “impatriati” ha interessato oltre **32.600** lavoratori dipendenti per un ammontare lordo medio da lavoro dipendente di **114.501 euro**<sup>35</sup>.

---

<sup>30</sup> Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%.


<sup>31</sup> Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un'imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell'agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

<sup>32</sup> Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell'agevolazione “docenti e ricercatori” codice 02 e codice 15. Possono essere presenti casi di compresenza dei due codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

<sup>33</sup> Il reddito lordo comprende la parte imponibile e la parte esente.

<sup>34</sup> Il regime dei “docenti e ricercatori” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) e compilano il campo RE21 col1; nel 2022 risultano 26 soggetti, di cui 17 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

<sup>35</sup> Il regime degli “impatriati” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) o reddito d'impresa (da quadro RF e RG) e compilano il flag “Impatriati art. 16 D.Lgs. 147/2015” che risultano essere nel 2022 3.116 soggetti, di cui 510 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.



Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei "neo-residenti" (quadro NR)<sup>36</sup> a favore delle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro. L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei "docenti e ricercatori" e degli "impatriati".

Non possono essere assoggettati a imposta sostitutiva e, quindi, vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che in tal modo concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per quanto riguarda l'agevolazione dei "neo-residenti" dalle dichiarazioni per il 2022 risultano **957 soggetti** che hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti".

Il 46% di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 75 milioni di euro prevalentemente costituito da reddito da lavoro dipendente (pari all'86% del totale).

E' prevista inoltre un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%<sup>37</sup>, introdotta dal 2019, a favore dei titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti; questa misura agevolativa ha interessato 474 soggetti che dichiarano

<sup>36</sup> Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

<sup>37</sup> La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.


reddito da pensione estera per un importo di 19 milioni di euro (40.210 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 28,7 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 2 milioni di euro.

### **1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef**

Nel 2022 sono state rimodulate le aliquote Irpef che passano da cinque a quattro; sono state inoltre riviste le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e da pensione. La detrazione per carichi di famiglia è stata sostituita a partire dal 1° marzo dall'assegno unico universale, mentre il trattamento integrativo è stato rimodulato (per maggiori approfondimenti sul trattamento integrativo si rimanda al paragrafo specifico).

Circa **32,4 milioni** di contribuenti (il 77% del totale) dichiarano un'imposta netta pari a **174 miliardi** di euro (+1,9% rispetto al 2021) per un valore pro capite di 5.380 euro. Circa 9,7 milioni di soggetti dichiarano imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero dagli obblighi dichiarativi oppure di contribuenti le cui detrazioni azzerano l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo, i soggetti che di fatto non versano Irpef sono oltre 12,5 milioni.

La distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo mostra che i contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35.000 euro (l'80% del totale) dichiarano il 37% dell'imposta netta totale, mentre il restante 63% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (il 20% del totale contribuenti). I soggetti con imposta netta valorizzata e un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 7,8% dell'imposta netta totale (nel 2021 era il 6,7%).



L'addizionale regionale Irpef ammonta, nel 2022, a **13,9 miliardi** di euro (+8,4% rispetto al 2021), mentre quella comunale è pari a oltre **5,8 miliardi** di euro (+8,8% rispetto al 2021). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 280 euro in Sardegna a un massimo di 680 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 130 euro della Provincia di Bolzano al massimo di 270 euro nel Lazio.

## 1.9 Trattamento integrativo


La disciplina del trattamento integrativo<sup>38</sup> è stata modificata: spetta ora ai lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 15.000 euro secondo gli stessi criteri previsti nella disciplina previgente (imposta lorda calcolata sul solo reddito da dipendente maggiore della detrazione per lavoro calcolata sul medesimo reddito); rispettando il medesimo criterio, il trattamento spetta anche ai lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro nel caso in cui l'imposta lorda, complessivamente determinata, risulti inferiore alla somma di specifiche detrazioni (per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie rateizzate, per spese relative a interessi passivi su mutui contratti entro il 2021, per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica). Sulla

<sup>38</sup> Nel 2014 era stato introdotto il credito "bonus Irpef" per i titolari di reddito da lavoro dipendente con redditi fino a 26'000 euro, per un importo pari a 80 euro mensili (960 euro su base annua). Dal 1° luglio 2020 il "bonus Irpef" è stato sostituito dal trattamento integrativo (100 euro mensili pari a 1.200 euro su base annua) previsto per i lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28.000 euro; per i dipendenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro, inoltre, era stata introdotta un'ulteriore detrazione (600 euro nel 2020 e 1.200 euro nel 2021, linearmente decrescenti). Dall'anno d'imposta 2022 l'ulteriore detrazione è stata abrogata a seguito della revisione della disciplina del trattamento integrativo e del nuovo disegno di tutte le detrazioni per tipologia di reddito.

base delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2022 risultano **5,3 milioni** di **sogetti** con trattamento integrativo per un ammontare di **4,6 miliardi di euro** (-67,1% rispetto al 2021). Per contro, sono state incrementate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente (+24,1%), con un aumento concentrato principalmente nelle fasce di reddito complessivo da 15.000 a 28.000 euro, per le quali la rimodulazione del calcolo della detrazione per reddito da lavoro dipendente ha determinato un incremento fino a 3.100 euro<sup>39</sup>, con l'importo della detrazione che decresce fino alla soglia di reddito di 50.000 euro.

A livello territoriale si riscontra che il 43% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali; i dipendenti delle regioni centrali e meridionali sono stati invece interessati, rispettivamente, per il 20% e 25% dell'ammontare complessivo del trattamento spettante.

Significativa è l'incidenza percentuale dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 23% in tutto il territorio nazionale; l'incidenza raggiunge circa il 32% in Calabria ed il 31% della Sicilia.



La distribuzione per classi di reddito complessivo<sup>40</sup> evidenzia che l'85% del trattamento spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 7.500 e 15.000 euro.

È interessante sottolineare che circa 2,9 milioni di soggetti (54,2% del totale soggetti beneficiari) beneficiano di un trattamento integrativo di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno

<sup>39</sup> Nel 2021 la detrazione per redditi a partire da 15.000 euro era pari a circa 1.564 euro decrescente fino a 50.000 euro.

<sup>40</sup> Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

in esame. Ciò implica che per tali soggetti il trattamento ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta. Complessivamente la parte di trattamento corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a circa 1,5 miliardi di euro.

I soggetti ai quali il trattamento è stato erogato direttamente dal sostituto d'imposta sono circa 6,6 milioni, per un ammontare di oltre 4,4 miliardi di euro. Si registrano inoltre 1,8 milioni di soggetti, pari al 34% del totale soggetti con diritto al trattamento, che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale, per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro (tra questi, circa 900 mila soggetti hanno dichiarato di fruire integralmente del trattamento in dichiarazione, per un importo di 846 milioni di euro).

Circa 2,4 milioni di contribuenti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento integrativo ricevuto<sup>41</sup>, per un importo di oltre 1 miliardo di euro (di questi 2,1 milioni hanno dichiarato una restituzione integrale del trattamento, per un ammontare di circa 1,1 miliardi di euro); a circa 1,9 milioni contribuenti sono state restituite le ritenute Irpef<sup>42</sup> indebitamente versate, pari a circa 1,5 miliardi di euro.

## **1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere**

### **1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)**

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW<sup>43</sup>. Si ricorda che, oltre alle persone fisiche, sono obbligati alla compilazione di tale quadro anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi, e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust), ma è riconducibile a persone fisiche.

L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). È prevista un'aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9<sup>44</sup>. Per quanto

---

<sup>41</sup> Si tratta di situazioni in cui il soggetto non ha le condizioni per fruire dell'agevolazione e quindi deve restituire il trattamento integrativo erogato dal sostituto.

<sup>42</sup> Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

<sup>43</sup> Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVA FE ma solo ai fini del monitoraggio.

<sup>44</sup> Con A/1 si intende abitazione signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli.



riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a partire dal 1° gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2022 risulta che oltre **104.000** soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un valore complessivo<sup>45</sup> di oltre **30,3 miliardi** di euro (+2,9% rispetto al 2021). L'imposta IVIE dichiarata è di circa 93,6 milioni di euro.

### **1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**

L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille, mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra, i dati del quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre **234.000 soggetti** hanno dichiarato un ammontare di circa **105 miliardi** di euro<sup>46</sup> (-10% rispetto all'anno precedente). L'imposta IVAFE dichiarata è di circa **79 milioni** di euro, con un decremento del 5% rispetto all'anno precedente.

## **1.11 Deduzioni e detrazioni**

### **1.11.1 Deduzioni**

Nel 2022 le deduzioni ammontano a circa **37,3 miliardi** di euro (+8,6% rispetto al 2021) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (9,4 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (27,9 miliardi di euro)<sup>47</sup>. Rispetto al 2021 gli oneri deducibili mostrano un incremento dell'11,1%, imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali ed assistenziali (+14,5%). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (70% degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Tra gli oneri deducibili sono previste anche le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo

---


<sup>45</sup> Si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente.

<sup>46</sup> L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

<sup>47</sup> Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La deduzione<sup>48</sup> è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, ed è stata utilizzata da oltre 597.000 soggetti per un ammontare di 255 milioni di euro.

I soggetti che hanno optato per la detrazione del 30%<sup>49</sup> (nel caso di erogazioni ad Onlus ed associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino ad un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 417.000 per un ammontare di 157 milioni di euro di spesa, mentre coloro che hanno optato per la detrazione del 35%<sup>50</sup> (nel caso di erogazioni ad organizzazioni di volontariato) sono oltre 91.000 soggetti per un ammontare di circa 31,9 milioni di euro.




<sup>48</sup> Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 7.

<sup>49</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

<sup>50</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col7.

**GRAF. 12 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI - ANNO D'IMPOSTA 2022**



\* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

### **1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili**

Le detrazioni ammontano a circa **80 miliardi** di euro (+8,2% rispetto al 2021) e riguardano prevalentemente le seguenti voci: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (69,5%), per carichi di famiglia (6,6%), oneri detraibili da sez. I del quadro RP (8,7%), spese per recupero edilizio (11,0%) e spese per il risparmio energetico (2,7%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia una flessione della detrazione per carichi di famiglia (-54,1%), che riflette la modifica normativa che ha sostituito dal 1° marzo tali detrazioni con l'assegno unico universale; al contrario aumentano:

- le detrazioni per reddito da lavoro dipendente (+24,1% passando da 44,8 miliardi del 2021 a 55,6 miliardi del 2022), confronto influenzato dalla rimodulazione delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente;
- le spese di cui alla sez. I del quadro RP<sup>51</sup> (+11,7%);
- le spese per recupero edilizio (+4,9%);
- le spese per arredo di immobili ristrutturati (+15,3%).

Di particolare interesse è l'analisi degli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 36,3 miliardi di euro), che aumentano dell'11,7% rispetto al 2021. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo ammontano a 28,9 miliardi di euro (80% del totale), quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 7,3 miliardi di euro. La scomposizione delle singole componenti degli oneri detraibili mostra, nel confronto con l'anno precedente, l'incremento delle spese sanitarie (+11,6%) e della spesa per interessi per mutui per l'acquisto di abitazioni principali (+14,9%). A partire dal 2021 tra gli oneri detraibili al 19% sono incluse anche le spese per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione (oltre 27.000 soggetti<sup>52</sup> hanno sostenuto spese per un ammontare di circa 12,3 milioni di euro).


I grafici successivi mostrano sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.

---

<sup>51</sup> Comprende gli oneri al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.


<sup>52</sup> Il dato si riferisce al codice 45 presente nella sez. I del quadro RP.

**GRAF. 13 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19% - ANNO D'IMPOSTA 2022**




\*Comprende interessi mutui ipotecari per abitazione principale (ante e post 2021), per altri immobili, interessi mutui recupero edilizio, costruzione abitazione principale e interessi per prestiti e mutui agrari

**GRAF. 14 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19% - ANNO D'IMPOSTA 2022**



Di particolare interesse è la distribuzione per classi di reddito complessivo della variabile “totale oneri detraibili al 19%”, che mostra un andamento crescente e successivamente decrescente all'aumentare del reddito complessivo: la concentrazione cresce nella prima parte della distribuzione del reddito complessivo, la massima concentrazione (circa il 42%) è quindi raggiunta nella classe di reddito da “20.000 a 35.000” euro, successivamente la concentrazione si riduce, fino ad arrivare alla minima concentrazione di 2,1%, nella classe di reddito oltre 150.000 euro.



Tra gli oneri detraibili al 26% sono incluse le erogazioni liberali a favore delle Onlus<sup>53</sup> gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pari a 134 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre la detrazione spetta in misura piena per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, pari a 24,6 milioni di euro.

<sup>53</sup> Per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non appartenente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare, la detrazione del 26% spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti OCSE. Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Le spese per le ristrutturazioni edilizie, per interventi antisismici, per il bonus facciate e il bonus verde, sostenute nel 2022 (riportate nella sez. III-A), per le quali matura il diritto alla detrazione<sup>54</sup>, ammontano a circa 17,8<sup>55</sup> miliardi di euro di cui 594 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110%; le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2022 (riportate nella sez. IV) ammontano a 3 miliardi di euro di cui 1,1 miliardi di euro relative a spese al 110%.

---

<sup>54</sup> Non sono comprese le spese per le quali si è optato per la cessione del credito.

<sup>55</sup> Si tratta della spesa detraibile in 5 rate con percentuale di detrazione del 110%.